



**Regione Umbria**

Assemblea legislativa

**Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione  
Sezione Banche dati e Analisi documentale**

---

## **PUBBLICITÀ DELLE DELIBERE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**BREVE NOTA**

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

Documentazione ad uso interno a cura di Laura Arcamone

***Data Novembre 2018***

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

---

## **Normativa**

In attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato approvato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Nel decreto confluisce la principale normativa in materia di corruzione e prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione e i principi della trasparenza e della semplificazione sanciti dalla recente normativa in materia.

L'articolo 1 indica, quale principio generale la trasparenza **"intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"**.

L'accessibilità totale si realizza tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. L'accesso civico si sostanzia nel diritto per qualsiasi cittadino a richiedere, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione; per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

L'art. 13 del decreto, disciplina in dettaglio le informazioni che le pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale in modo da consentire a tutti i cittadini di accedervi direttamente e di conoscere lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

## **La pubblicità della delibere dell'ufficio di Presidenza nelle Regioni**

Dalla ricognizione effettuata emerge che numerose sono le Regioni che pubblicano le delibere sia nel sito all'interno delle Banche dati, sia nel Bollettino Ufficiale.

Alcune trovano la fonte per la pubblicità delle delibere dell'Ufficio di Presidenza in una apposita norma ( legge regionale, regolamento, delibera dell'Ufficio di Presidenza), altre fanno riferimento alla normativa generale in materia di pubblicità degli atti e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

**Abruzzo:** <https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sezioni/provvedimenti>

Trova la fonte nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020

**Basilicata:**

[http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD\\_Elenco\\_Atti\\_Presidenza](http://atticonsiglio.consiglio.basilicata.it/AD_Elenco_Atti_Presidenza)

Fa riferimento alla normativa generale in materia di pubblicità degli atti. C'è una decisione, piuttosto vecchia dell'UP, di pubblicare tutte le delibere ma non c'è niente di cartaceo. Da gennaio pubblicheranno tutti gli atti ma decurtati delle notizie protette dalla privacy.

**Liguria**

[http://www.burl.it/ricerca-attiti\\_documenti.html](http://www.burl.it/ricerca-attiti_documenti.html)

Le delibere UP non sono pubblicate in una banca dati. Sono pubblicate sul BURL le sole delibere UP nei casi in cui è previsto da una legge o che hanno effetti generali o effetti di conoscenza (quali regolamenti interni). Alcune delibere Up (esempio nomina responsabile prevenzione corruzione, nomina responsabile trasparenza, Piano triennale prevenzione corruzione...) sono pubblicate sul sito web in amministrazione trasparente perché obbligatorio ai sensi del dlgs 33/2013

**Marche:** [http://www.consiglio.marche.it/amministrazione\\_trasparente/provvedimenti/delibere\\_udp.php](http://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/provvedimenti/delibere_udp.php)

**Delib.Ass.Legisl. 4 luglio 2017, n. 56**

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche.

**Art. 16 Pubblicità delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza.**

La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di presidenza è assicurata mediante la preventiva comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute e la **pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione per estratto e nel sito istituzionale dell'Assemblea nel loro contenuto integrale.**

**Molise**

<http://consiglio.regione.molise.it/?q=node/923>

La regione Molise non ha una norma specifica per la pubblicità delle delibere dell'Ufficio di Presidenza ma fa riferimento alla normativa generale in materia di pubblicità degli atti.

A tal fine, **il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza**, al punto 2. “Il quadro normativo” richiama la normativa nazionale sopra citata

Sono tutte disposizioni che impongono alle pubbliche amministrazioni – comprese le Regioni – l'adempimento di numerosi obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nonché l'adozione di conseguenti misure organizzative volte a dare piena efficacia alle predette statuizioni.

**Il Reg.to reg.le agosto 2010, n. 4** “Regolamento per la realizzazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in formato digitale” prevede che:

- nella parte I del Bollettino sono pubblicate le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tale organo ritiene doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini, limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale o per estratto; (Art. 6, comma 2, lett. j);
- le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono pubblicate limitatamente all'oggetto, al numero d'ordine ed alla data di adozione. La pubblicazione in forma integrale o almeno per estratto contenente la parte dispositiva è garantita solo in presenza di motivata e specifica richiesta dei responsabili delle strutture dirigenziali del Consiglio. I competenti servizi del Consiglio regionale devono indicare alla direzione del BURM le parti da pubblicare e le parti che, per motivi di legittimità o di merito, devono essere sottratte alla pubblicazione. (art. 10, comma 2 e 3)

**Piemonte**

<http://trasparenza.cr.piemonte.it/provvedimenti-organi-indirizzo-politico>

Per quanto riguarda la pubblicazione delle delibere UP nel sito, all'interno del link amministrazione trasparente – provvedimenti - si trova l'elenco dei provvedimenti organi indirizzo politico così come previsto dall'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” che al primo comma prevede che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti...”

Diverso il discorso per quanto riguarda la pubblicità delle delibere UP nel Bollettino Ufficiale, dove la pubblicazione delle delibere dipende dalla discrezionalità del responsabile della proposta di deliberazione che decide sia se la delibera va pubblicata sia le modalità di pubblicazione

L'art. 15 ((Decreti e deliberazioni del Presidente e degli organi collegiali del Consiglio regionale) del Regolamento regionale “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, prevede che “Le deliberazioni del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza e i decreti del Presidente del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, entro dieci giorni dal ricevimento da parte della Direzione del Bollettino della copia autenticata del documento.

Le strutture competenti del Consiglio regionale indicano alla Direzione del Bollettino le parti dell'atto da pubblicare e le parti le quali, per motivi di legittimità o di merito, non devono essere diffuse.

#### **Puglia:**

<http://www5.consiglio.puglia.it/UDPX/XPubbUDP.nsf/Atti.DeliberazioniUDP?OpenForm>

**L.R. 20 giugno 2008, n. 15** “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”

#### **Art. 7 e 9**

Al fine di assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, la Regione Puglia favorisce l'istituzione di portali elettronici, tra di essi coordinati e resi tecnicamente compatibili, finalizzati alla concentrazione delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni, al fine di assicurare la massima fruibilità e completezza delle stesse, anche allo scopo di snellire l'attività delle amministrazioni locali e di facilitare l'interscambio dei dati utilizzabili congiuntamente da più enti pubblici o privati.

La Regione Puglia istituisce il servizio telematico finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni istituzionali nel territorio regionale e alla loro libera distribuzione. Dal portale della Regione Puglia si accede alle informazioni dei portali regionali settoriali, che mantengono comunque la propria autonomia organizzativa e finanziaria.

È istituito il portale ufficiale del Consiglio regionale in attuazione della legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale)

#### **Art. 14**

#### **Trasparenza dell'attività del Consiglio regionale.**

In attuazione dei principi inerenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a disciplinare i propri strumenti di comunicazione istituzionale, nonché i modi, i tempi e i limiti dell'accesso agli atti amministrativi del Consiglio, nel rispetto dei principi sanciti dalla presente legge in quanto applicabili e dalla normativa vigente in fatto di trasparenza e di riservatezza.

**Reg. reg. 29 settembre 2009 n. 20** - Regolamento attuativo della legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”.

#### **Toscana**

<http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/>

Pubblicazione nel sito di tutte le delibere; diverso il discorso per il Bollettino

**La L.R. 23 aprile 2007, n. 23** - “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti” distingue la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione da quelle nella Banca dati.

Sono pubblicati nella parte seconda del BURT, tra gli altri, anche gli atti della Giunta regionale e **dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale** che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini (art. 5, comma 1, lett. f)

Inoltre la L.R. prevede che “gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale (art. 18); la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso (art. 19)

In attuazione di tali disposizioni, con deliberazione **dell'UP 6 marzo 2014, n. 22** sono state disciplinate le modalità di pubblicazione e di accesso alle Banche dati degli atti del Consiglio regionale.

La delibera prevede che gli atti del Consiglio regionale, compresi quelli dell'Ufficio di presidenza, siano pubblicati, oltre che sul Bollettino ufficiale anche nella banca dati, che contiene: **gli estremi dell'atto, il testo integrale e gli allegati**, qualora non esclusi a norma di legge dalla pubblicazione per motivi di protezione dei dati personali o, comunque, di riservatezza della informazioni contenute.

## Valle d'Aosta

<http://www.consiglio.regione.vda.it/attivita-organi-consiliari/attivita-ufficio-di-presidenza>

Sono pubblicate le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza a partire dal 24 ottobre 2013, a seguito della modifica dell'articolo 14 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale. Il comma 3bis dell'art. 14, aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 203/XIV del 23 ottobre 2013 prevede che "Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale, salvo quelle contenenti dati sensibili e giudiziari ai sensi delle disposizioni in materia di privacy. Non sono rese pubbliche le deliberazioni, individuate di volta in volta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, aventi rilevanza meramente interna e quelle contenenti dati riservati con particolare riferimento agli interessi professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni siano in concreto titolari".

Veneto <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/sommarioDelibereUfficioPCR.aspx?expand=17>

**L.R. 27 dicembre 2011, n. 29**

Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET)

**Art. 4 Articolazione - parte seconda.**

1. La parte seconda del BURVET è suddivisa in due sezioni:

a) nella sezione prima sono pubblicati:

7) **le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;**

Non viene specificato se la delibera viene pubblicata integralmente o soltanto l'oggetto ma è a discrezione del dirigente.

Con deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2012, n. 867 - "Avvio delle pubblicazioni del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET). Approvazione del Manuale operativo di cui all'art. 14 della L.R. n. 29/2011" viene approvato il Manuale di gestione del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET).

L'articolo 8 dell'Allegato A alla delibera 867/2012, regola le modalità e gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti amministrativi del Consiglio regionale.

Tra questi, il comma 3 prevede che "qualora richiesto sono pubblicate le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza con le modalità stabilite nel dispositivo" e il comma 4 che "i testi degli atti del Consiglio regionale da pubblicare, sia nel solo oggetto che nella forma integrale, sono inviati alla Redazione in copia e trasmessi in formato digitale tramite posta elettronica istituzionale".